



## **Misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale: Istruzioni per l'applicazione del protocollo tra Regione Lombardia e ANCI.**

Il 24 ottobre 2016 la Regione Lombardia, ANCI Lombardia, ARPA Lombardia e i Comuni capoluogo hanno sottoscritto il Protocollo di collaborazione "Misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale".

Il Protocollo ha carattere di prima sperimentazione e scade il 15 aprile 2017.

E' rivolto ai Comuni lombardi appartenenti agli Agglomerati di Milano, Bergamo e Brescia e alla zona A (pianura da elevata urbanizzazione) e alla zona B (pianura).

I Comuni possono aderire anche successivamente al suo avvio, trasmettendo la richiesta di adesione ai Comuni capoluogo aderenti, alla Città metropolitana di Milano per l'Agglomerato di Milano, ad ANCI Lombardia e a Regione Lombardia.

L'adesione pratica dei Comuni avviene tramite l'emanazione di un'Ordinanza sindacale valida per tutta la stagione, dal momento dell'assunzione fino al 15 aprile 2017, che prevede l'attuazione delle misure di contenimento delle emissioni in tutti i casi di superamento dei livelli di smog previsti dal Protocollo. La Regione Lombardia ha fornito un testo tipo (fac simile) di ordinanza sindacale per i comuni appartenenti rispettivamente all'agglomerato di Milano e zona A e per i comuni appartenenti alla zona B.

I provvedimenti si articolano su due livelli e per entrambi i livelli sono previsti criteri di applicazione diversi nel caso di condizioni meteo accertate favorevoli/sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti (vedi Art. 8 ALLEGATO 1 alla D.G.R. 3/10/16, n. 5656).

**1° LIVELLO: scatta dopo 7 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 microg/mc di PM10** e prevede misure che entrano in vigore al nono giorno dal primo superamento, secondo la seguente procedura: il giorno successivo al settimo giorno di superamento viene ufficialmente acquisito il dato regionale tramite il sistema predisposto (8° giorno); **il giorno successivo all'acquisizione del dato entrano in vigore le misure (9° giorno).**

### **Le misure previste sono:**

1. per i Comuni appartenenti agli agglomerati e alla zona A estensione delle limitazioni all'utilizzo dei veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1 e 2 diesel (come da limitazioni vigenti) alle giornate di sabato, domenica e giorni festivi;
2. per i Comuni appartenenti alla zona B, per i quali non sono vigenti le misure strutturali di limitazione del traffico, si applicano le limitazioni all'utilizzo dei veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1 e 2 diesel già previste per gli agglomerati e la zona A con l'ulteriore estensione alle limitazioni previste al punto precedente;
3. divieto agli Euro 3 diesel (autovetture dalle 9.00 alle 17.00 e veicoli commerciali dalle 7.30 alle 9.30); si mantengono le stesse deroghe previste dalle limitazioni strutturali invernali con l'aggiunta dei veicoli speciali;



4. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle;
5. divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...) di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite rappresentate dai piccoli cumuli di residui agricoli e forestali bruciati in loco;
6. introduzione del limite a 19° C (con tolleranza di 2° C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
7. raccomandazione di chiusura delle porte degli esercizi commerciali;
8. divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
9. divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
10. invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
11. potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

**2° LIVELLO: scatta dopo 7 giorni consecutivi di superamento del valore di 70 microg/mc di PM10** e prevede misure temporanee che si attivano, in aggiunta a quelle di 1° livello, **al nono giorno dal superamento**, secondo la seguente procedura: il giorno successivo al superamento viene ufficialmente acquisito il dato regionale tramite il sistema predisposto (8° giorno); **il giorno successivo all'acquisizione ufficiale del dato entrano in vigore le misure (9° giorno).**

**Le misure aggiuntive previste sono:**

- a) estensione delle limitazioni per le autovetture private Euro 3 diesel nella fascia oraria 7.30 – 19.30 e per i veicoli commerciali nella fascia oraria 7.30 – 9.30 e 18.00 – 19.30;
- b) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle.

**REVOCA DELLE MISURE** - La revoca delle misure di contenimento di 1° e/o 2° livello avviene dopo due giorni consecutivi sotto i rispettivi limiti di 50 microgrammi/m<sup>3</sup> e/o di 70 microgrammi/m<sup>3</sup> con conferma da parte di Regione Lombardia, e cioè il 3° giorno dal rientro con conseguente **sblocco dal 4° giorno.**

**I CRITERI DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE** - Una delle novità introdotte con l'adozione del Protocollo è quella che le misure si attivano su base provinciale. Il metodo di calcolo è illustrato nel protocollo.

**LA PUBBLICAZIONE DEI DATI** - I dati sono monitorati ed elaborati da ARPA Lombardia e sono messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo pubblicato sul proprio sito istituzionale. L'applicativo riporterà la media per provincia dei dati di PM10 rilevati quotidianamente, il numero di giorni



di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, l'avvio delle procedure di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

**I GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI CON BIOMASSA LEGNOSA** – Un'attenzione particolare è riposta per i generatori di calore alimentati con biomassa legnosa e con potenza termica nominale inferiore a 35 kW (vedi classificazione contenuta nella proposta di certificazione ambientale individuata dall'Accordo di bacino padano).